RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nelle cause riunite da 196/88 a 198/88 *

I — Antefatti e fase scritta

1. *La disciplina comunitaria applicabile*

a) Il *regolamento del Consiglio n. 856* del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), ha istituito per un quinquennio, un prelievo supplementare gravante sui quantitativi di latte consegnati in eccedenza ad un quantitativo di riferimento da determinarsi.

b) Le norme generali d'applicazione del prelievo supplementare sono contenute nel *regolamento del Consiglio n. 857* del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), nella versione modificata.

L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 857/84 stabilisce il quantitativo di riferimento contemplato nel regolamento di base n. 856/84, cioè il quantitativo esente da prelievo supplementare. Questo è in linea di massima il quantitativo di latte od equivalente latte consegnato da un produttore (formula A) o comprato da un acquirente (formula B) durante l'anno civile 1981 aumentato dell'1%. Tuttavia, conformemente all'art. 2, n. 2, gli Stati membri possono prevedere che sul loro territorio il quantitativo di riferimento sia pari al quantitativo di latte od equivalente latte consegnato o acquistato durante l'anno 1982 o l'anno 1983, modificato di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito. Questa percentuale può essere variata in funzione del livello delle consegne di talune categorie di soggetti a prelievo, dell'andamento delle consegne in talune regioni tra il 1981 e il 1983 oppure dell'andamento delle consegne di talune categorie di soggetti a prelievo durante lo stesso periodo.

Gli artt. 3, 4 e 4 bis del regolamento n. 857/84 consentono agli Stati membri di tener conto di talune situazioni particolari nella fissazione dei quantitativi di riferimento o di assegnare quantitativi di riferimento specifici o supplementari. Nella fattispecie è opportuno ricordare l'art. 3 che è così redatto:

« Ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 2 e nel quadro dell'applicazione delle formule A e B, sono prese in considerazione alcune situazioni particolari alle seguenti condizioni:

1) i produttori che hanno sottoscritto un piano di sviluppo della produzione lattiera ai sensi della direttiva 72/159/CEE, depositata anteriormente al 1° marzo

* Lingua processuale: il francese.

1984, possono ottenere, secondo la decisione dello Stato membro:

— se il progetto è in corso di esecuzione, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari previsti dal piano di sviluppo;

— se il progetto è stato eseguito dopo il 1° gennaio 1981, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e dei prodotti lattiero-caseari consegnati durante l'anno in cui è stato ultimato il piano.

Qualora lo Stato membro disponga di sufficienti informazioni, possono inoltre essere prese in considerazione gli investimenti effettuati senza un progetto di sviluppo.

2) (...)

3) (...) ».

A norma dell'art. 5 dello stesso regolamento, « ai fini dell'applicazione degli artt. 3 e 4 possono essere concessi quantitativi supplementari di riferimento solo nei limiti del quantitativo garantito di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68. Detti quantitativi supplementari sono prelevati su una riserva costituita dallo Stato membro nell'ambito del suddetto quantitativo garantito ».

c) Le modalità di applicazione del prelievo supplementare sono state stabilite dal *regolamento della Commissione n. 1371* del 16 maggio 1984, che fissa le modalità d'applicazione del prelievo supplementare contemplato all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).

2. *La disciplina francese per la messa in atto della disciplina comunitaria*

I provvedimenti nazionali necessari per la messa in atto del regime comunitario sono stati adottati in Francia, nell'ordine, con il decreto n. 84-661 del 17 luglio 1984, relativo al controllo della produzione del latte di mucca e alle modalità di riscossione di un prelievo supplementare a carico degli acquirenti e dei produttori di latte di mucca (JORF 21.7.1984, pag. 2373), con il decreto 22 novembre 1984, relativo alla determinazione dei quantitativi di riferimento degli acquirenti di latte per il periodo 2 aprile 1984 — 31 marzo 1985 (JORF 29.11.1984, pag. 3660), e con il decreto 10 luglio 1985, relativo alla determinazione dei quantitativi di riferimento degli acquirenti di latte per il periodo 1° aprile 1985 — 31 marzo 1986 (JORF 14.7.1985, pag. 7979).

a) A norma del *decreto n. 84-661*, già ricordato, il prelievo supplementare è dovuto dagli acquirenti di latte (formula B) che lo ripercuotono sui produttori che hanno superato il loro quantitativo di riferimento (art. 2). Il quantitativo di riferimento di ciascun acquirente si calcola sulla base del quantitativo effettivamente raccolto nel 1983, diminuito di una percentuale uniforme ma diversa, a seconda che si tratti di regioni montane (1%) o di altre regioni (2%) (art. 17).

Per quel che riguarda la concessione di quantitativi di riferimento specifici o supplementari, in particolare in forza di un progetto di sviluppo, il decreto precisa che « i produttori le cui consegne nel corso dell'anno civile 1983 saranno state superiori a 200 000 litri di latte non potranno fruire della concessione di quantitativi di riferimento supplementari prima del 1° aprile 1986 » salvo deroga specifica deliberata dall'autorità amministrativa competente (art. 5).

b) Il *decreto 22 novembre 1984*, già ricordato, contempla per la stagione 1984/1985 che, entro i loro quantitativi di riferimento, gli acquirenti assegnino ai produttori che hanno loro fornito latte a tutto il 2 aprile 1984 un quantitativo di riferimento di base non superiore al 98% (99% in zone montane) delle forniture effettuate nel 1983. Gli acquirenti assegneranno inoltre a determinate condizioni quantitativi di riferimento complementari che vengono ad aggiungersi al quantitativo di riferimento di base. Questi quantitativi di riferimento complementari sono pari a 9 500 litri per i produttori che hanno sottoscritto un progetto di sviluppo e il cui progetto è stato approvato dopo il 1° aprile 1978 e prima del 31 marzo 1985, a condizione tuttavia che il loro riferimento di base non superi i 200 000 litri o il 98% (99% in zone montane) dell'obiettivo di consegna contemplato per la stagione 1984/1985 (art. 3).

c) Il *decreto 10 luglio 1985*, già ricordato, contiene disposizioni analoghe per la stagione 1985/1986, salvo che i quantitativi di riferimento degli acquirenti e dei produttori sono ridotti in linea generale dell'1% (salvo in zone montane).

3. *Le cause principali*

Le cause principali sono state promosse da produttori di latte del dipartimento delle Côtes du Nord contro la Coopérative agricole laitière de Loudéac « Copall » e contro la Laiterie coopérative du Trieux. Queste latterie hanno applicato nei loro confronti prelievi per il superamento dei quantitativi di riferimento che erano stati loro assegnati in forza della disciplina comunitaria relativa al prelievo supplementare sul latte.

I produttori di latte contestano i prelievi applicati e sostengono che la disciplina francese, in virtù della quale i loro quantitativi di riferimento sono stati fissati, applica erroneamente le disposizioni comunitarie in materia. In particolare essi sostengono che il governo francese, assumendo il 1983 come unico anno di riferimento per la fissazione dei quantitativi di riferimento e concedendo un quantitativo forfettario di 9 500 litri di latte per tutti i produttori che hanno sottoscritto un progetto di sviluppo, è contravvenuto, tenuto conto dei principi di non discriminazione e del legittimo affidamento, al regolamento del Consiglio n. 857/84 già ricordato, e in particolare all'art. 3 dello stesso.

Onde poter valutare questi argomenti, la cour d'appel di Rennes, adita in appello dai produttori di latte, che erano rimasti soccombenti nella causa di primo grado, ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia a norma dell'art. 177 del trattato CEE le seguenti questioni pregiudiziali, identiche nelle tre cause:

« 1) Se l'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 857/84 consenta ad uno Stato

membro di attribuire un quantitativo forfettario a tutti i titolari di progetti di sviluppo in corso di esecuzione, a prescindere dagli obiettivi di ciascun progetto, e di scegliere il 1983 come unico anno di riferimento, senza contemplare deroghe per i produttori titolari di un progetto di sviluppo portato a termine nel 1981 e nel 1982.

2) Se l'art. 40, n. 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea osti a che i decreti 22 novembre 1984 e 10 luglio 1985 determinino un ordine di precedenza per l'attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari, in funzione di quantitativi liberati in seno a ciascuna impresa, facendo così dipendere il vantaggio attribuito dai quantitativi disponibili dell'acquirente.

3) Se l'autorità nazionale, nell'adottare, in particolare, il decreto ministeriale 10 luglio 1985 che limita la possibilità di crescita per la stagione 1985/1986 all'1% rispetto alla stagione precedente, abbia infranto il principio del legittimo affidamento, in quanto i titolari di progetti potevano contare sulla stabilità degli impegni anteriormente assunti per consentir loro di accrescere la produttività delle loro aziende. »

4. *Il procedimento dinanzi alla Corte*

Le sentenze di rinvio sono state registrate nella cancelleria della Corte il 7 luglio 1988.

Con ordinanza 27 ottobre 1988, la Corte ha deciso la riunione delle presenti cause ai fini del procedimento e della sentenza.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte gli attori nelle tre cause principali, rappresentati dagli avvocati Pitois-Sillard, Olive, Cabot e Dohollou del foro di Rennes, il governo francese, rappresentato dalla sig.ra Belliard e dal sig. Géraud de Bergues, in qualità di agenti, nonché la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Lawrence e P. Hetsch, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con decisione del 1° febbraio 1989, ha deciso di affidare le cause alla terza sezione a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte

1. *Sulla prima questione*

a) Gli *attori* nella causa principale ritengono che la prima questione vada risolta negativamente.

Infatti, gli Stati membri non dispongono di un'assoluta libertà di valutazione per stabilire i quantitativi di riferimento supplementari concessi ai produttori che hanno sottoscritto un progetto di sviluppo, tenuto conto dell'indole tassativa dell'art. 3 del regolamento n. 857/84. Per i produttori il cui progetto è stato portato a termine dopo il 1° gennaio 1981, i quantitativi di riferimento

allora attribuiti dovrebbero essere fissati in base all'anno di ultimazione del progetto.

Lo Stato francese non avrebbe quindi potuto, come ha fatto con i decreti del 22 novembre 1984 e del 10 luglio 1985, prescegliere l'anno 1983 come unico anno di riferimento, senza concedere deroghe per i titolari dei progetti portati a termine durante il 1981 e il 1982. Non avrebbe nemmeno potuto valutare il dispositivo di ciascun progetto in modo globale ma avrebbe dovuto tener conto delle situazioni singole. Quindi, non è conforme al regolamento n. 857/84 deliberare un'assegnazione forfettaria di 9 500 litri di latte, a complemento di un quantitativo di riferimento iniziale, per tutti i produttori impegnati in progetti di sviluppo, indipendentemente dagli obiettivi di produzione che questi si prefiggono.

b) Il *governo francese* sostiene in primo luogo, quanto all'indole forfettaria dell'assegnazione concessa ai titolari dei progetti di sviluppo, che emerge dal tenore stesso dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84 che questa assegnazione non costituisce un diritto per gli interessati ma una semplice facoltà lasciata agli Stati membri (« possono ottenere »). Tuttavia anche accogliendo l'interpretazione opposta, non si può ravvisare un vero obbligo di risultato quanto al perseguimento integrale delle finalità contemplate nei progetti di sviluppo dato che la formula prescelta (« quantitativo specifico di riferimento che tenga conto ») non implica il calcolo del quantitativo in questione su una base singola.

Quanto poi alla possibilità di assumere il 1983 come unico anno di riferimento per tutti i produttori che hanno sottoscritto un progetto di sviluppo portato a termine nel 1981 e nel 1982, il governo francese ritiene che le disposizioni dell'art. 3 si applichino solo per la durata del progetto; infatti, secondo il tenore dell'articolo stesso, il potenziamento dell'azienda è ormai portato a termine e il produttore, titolare di un progetto, va trattato nella stessa maniera dei non titolari. Quindi se il progetto è ultimato prima dell'anno prescelto nello Stato membro per il calcolo dei riferimenti (in Francia il 1983) il riferimento per il titolare va stabilito in base alle sue consegne del 1983, che integrano il risultato del procedimento di crescita programmato nel progetto di sviluppo già portato a termine.

Il riferimento alle forniture dell'ultimo anno del progetto si comprenderebbe solo nell'ipotesi in cui lo Stato membro avesse designato l'anno 1981 come base per il calcolo: in realtà i riferimenti sono stati fissati nel 1984, allorché le produzioni 1982 e 1983 erano già note. È apparso più semplice al legislatore, per calcolare i riferimenti in questo caso, sostituire le consegne effettuate al termine del progetto agli obiettivi definiti all'inizio. Quindi si è sostituita una previsione che risaliva a parecchi anni prima con un fatto più recente e debitamente accertato.

c) La *Commissione* fa osservare che l'art. 3, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84 contempla espressamente che il quantitativo supplementare che può essere assegnato terrà conto del livello delle consegne raggiunto « durante l'anno in cui è stato ultimato il progetto », vale a dire, nella fattispecie, nel 1981 o nel 1982, a seconda dei casi. Quindi, la scelta del 1983, per fissare il quantitativo di riferimento che la latteria non deve superare, non pregiudica, per l'assegnazione dei quantitativi ulteriori, l'obbligo di tener conto delle forniture effettuate nel 1981 e nel 1982 in virtù di un progetto di sviluppo. Si deve però ricordare che, poiché il quantitativo globale garantito

rispecchia il fermo intento di controllare la produzione, potrebbe non essere assegnata ogni volta la totalità dei quantitativi consegnati nel 1981 e nel 1982 in virtù di un progetto di sviluppo.

L'assegnazione di un quantitativo supplementare forfettario a tutti i titolari di un progetto di sviluppo in corso di esecuzione, indipendentemente dagli obiettivi di consegna specifici di ciascun progetto (nella fattispecie 9 500 litri), costituisce invece un'infrazione all'art. 40, n. 3, del trattato. Infatti, ogniqualvolta la disciplina comunitaria consente agli Stati membri di decidere se assegnare o meno quantitativi supplementari nelle ipotesi contemplate dall'art. 3 del regolamento n. 857/84, questi sono tenuti, se decidono di concedere dette quantità, a definire condizioni obiettive per l'assegnazione. L'attribuzione dei quantitativi supplementari da parte della latteria dovrebbe quindi essere effettuata in funzione degli obiettivi di consegna specifici di ciascun progetto di sviluppo.

Al contrario, la fissazione di un limite unico (nella fattispecie 200 000 litri), per il quantitativo di riferimento per produttore, oltre il quale non si può attribuire nessun quantitativo supplementare, corrisponde all'obbligo dello Stato membro di rispettare il quantitativo globale garantito, pur costituendosi una riserva nazionale alla quale attingere per assegnare i quantitativi supplementari contemplati dagli artt. 3 e 4 del regolamento n. 857/84. Questi vincoli possono indurlo a fissare un quantitativo di riferimento massimo per garantire effettivamente il controllo della produzione auspicato pur svincolando quantitativi disponibili sufficienti per garantire l'applicazione degli artt. 3 e 4.

In conclusione la Commissione propone di risolvere come segue la prima questione:

« a) Le disposizione dell'art. 40, n. 3, secondo comma, del trattato e dell'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, ostano a che uno Stato membro assegni ai produttori che hanno sottoscritto un progetto di sviluppo in virtù della direttiva 72/159/CEE, ancora in corso di esecuzione, un quantitativo supplementare di tipo forfettario, indipendentemente dagli obiettivi di consegna contemplati dal progetto.

b) Le disposizioni dell'art. 40, n. 3, secondo comma del trattato non ostano a che uno Stato membro scelga l'anno 1983 per fissare i quantitativi di riferimento e i quantitativi supplementari che possono essere assegnati ai produttori che hanno sottoscritto un progetto di sviluppo in forza della direttiva 72/159/CEE, portato a termine nel 1981 o nel 1982 ».

2) *Sulla seconda questione*

a) Le *attrici* nella causa principale ricordano che la Corte ha interpretato in senso lato la nozione del principio di non discriminazione che osta a qualsiasi disparità di trattamento tra situazioni comparabili. Quindi, la Corte ha ritenuto che l'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati agricoli supponesse una suddivisione proporzionata dei vantaggi e degli svantaggi per i produttori (sentenza 2 luglio 1974, Holtz & Willemsen, causa 153/73, Racc. pag. 675). Il

principio di non discriminazione vale anche per gli Stati membri, in quanto, se la disciplina comunitaria conferisce loro la facoltà di scegliere tra diverse modalità d'applicazione, rimane sempre l'obbligo di rispettare la norma sancita dall'art. 40, n. 3, del trattato, allorché compiono la loro scelta (sentenza 25 novembre 1986, Klensch e a., cause riunite 201 e 202/85, Racc. pag. 3477).

Tenendo conto di questi criteri, la messa in atto del sistema istituito dai decreti 22 novembre 1984 e 10 luglio 1985 porta ad una discriminazione su tre piani, vale a dire all'interno stesso della Comunità (tra i titolari dei progetti di sviluppo francese e i titolari di detti progetti in altri Stati membri), per i titolari dei progetti di sviluppo rispetto ai non titolari e tra gli stessi titolari dei progetti di sviluppo. Queste discriminazioni sono tanto più rilevanti in quanto la rinuncia alla produzione, in taluni casi, consente alle latterie di disporre di quote non utilizzate. Infine, la scelta del 1983 come unico anno di riferimento, nonché l'assegnazione forfettaria di 9 500 litri di latte, a complemento di un quantitativo di riferimento iniziale, sono ulteriori fattori di discriminazione.

b) Il *governo francese* sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, ribadita ultimamente dalla sentenza 25 novembre 1986 (Klensch, già ricordata), l'art. 40, n. 3, del trattato, in quanto espressione specifica del principio generale di parità, vincola del pari gli Stati membri allorché mettono in atto un'organizzazione comune di mercato.

Nella fattispecie i progetti di sviluppo contemplati dalla direttiva 72/159/CEE hanno lo scopo di garantire l'adeguamento di talune aziende allo sviluppo economico e, quindi, mediante l'applicazione di metodi di produzione razionale, di garantire ai produttori agricoli titolari di progetti un reddito equo e condizioni di lavoro soddisfacenti, conformemente all'art. 39, n. 1, lett. a) e b), del trattato.

Di conseguenza, la « priorità » riconosciuta a taluni produttori tra i quali i titolari di un progetto di sviluppo scaturisce per l'appunto dal fatto che la loro situazione non è comparabile a quella degli altri produttori e che il trattamento specifico che viene loro riservato mira a ristabilire la parità con questi ultimi. È quindi escluso che, se si pongono in atto le quote lattiere, si rischi di pregiudicare lo sviluppo delle aziende che fruiscono di progetti di sviluppo non concedendo ai loro gestori un trattamento specifico, come d'altra parte si deve fare in virtù degli artt. 3 e 4 del regolamento n. 857/84.

Non è invece esatto ritenere che vi siano state disparità di trattamento tra i produttori « prioritari » stessi in funzione della maggiore o minore disponibilità di quantità sbloccate grazie agli aiuti iniziali nelle loro rispettive latterie. Infatti, due procedimenti hanno garantito ai titolari di progetti di sviluppo il trattamento uniforme sul piano nazionale, prescritto dalla disciplina comunitaria:

— l'istituzione di un « procedimento d'appello » ha consentito alle latterie nelle quali le esigenze di questa categoria di produttori erano superiori alle disponibi-

lità di riferimento disponibili di ottenere una dotazione complementare prelevata sulla riserva nazionale gestita dall'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait);

— il sistema di compensazione di fine stagione istituito dall'art. 4 bis del regolamento n. 857/84 è stato utilizzato per effettuare prestiti di quota a questi produttori nel limite del trattamento particolare riservato a questi ultimi.

Le risorse disponibili hanno quindi potuto essere ripartite equamente a seconda delle esigenze dei produttori « prioritari » indipendentemente dalla situazione delle loro rispettive latterie.

c) La *Commissione* sostiene in sostanza che la priorità concessa all'assegnazione dei quantitativi supplementari ai produttori titolari di un progetto di sviluppo affiliati alla stessa latteria in funzione dei quantitativi sbloccati dagli altri produttori di questa latteria non è, in certe condizioni, fonte di discriminazione.

Come la Corte ha sottolineato nella sentenza 25 novembre 1986 (Klensch, già ricordata), costituisce discriminazione tra produttori affiliati a latterie diverse il fatto che l'acquirente disponga di quantitativi sbloccati dai produttori che gli sono affiliati, indipendentemente dal fatto che lo sblocco sia dovuto ad una cessazione di attività spontanea o avvenga contro indennizzo. In questo caso infatti la latteria può favorire i propri produttori a detrimento dei produttori di altre latterie nelle quali si sono resi disponibili quantitativi inferiori.

La disciplina francese contempla che una quota del 20% dei quantitativi sbloccati durante il periodo di applicazione dai produttori che hanno fruito del riscatto degli stessi [art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 857/84] venga destinata alla riserva nazionale e dedotta dal quantitativo di riferimento di ciascun acquirente. Questa parte viene destinata a compensare eventuali disparità di trattamento dei produttori affiliati a latterie diverse.

Nel calcolo di questo regime possono quindi presentarsi due ipotesi, nel caso di un produttore titolare di un progetto di sviluppo:

— o i quantitativi disponibili in una latteria superano il quantitativo specifico necessario e la differenza deve alimentare la riserva nazionale,

— oppure i quantitativi liberati sono insufficienti ed è la quota del 20% destinata alla riserva nazionale che deve servire come integrazione.

La quota della riserva pari al 20% consente quindi di pareggiare le disparità di situazioni che possono insorgere tra una latteria e l'altra. Qualora questa riserva del 20% fosse insufficiente, spetta alle autorità nazionali o ridurre i quantitativi di riferimento degli altri produttori oppur riscattare nuovi quantitativi di latte, il che ricostituirebbe un margine di quantitativi disponibili. Questo sistema, imperniato su una gestione decentralizzata da parte delle latterie di una parte dei quantitativi disponibili e di una gestione centralizzata del residuo, non risulta incompatibile con il principio di non discriminazione, dal momento che consente di correg-

gere l'eterogeneità di situazioni insorgenti dal livello variabile dei quantitativi sbloccati a seconda dei vari acquirenti.

In conclusione, la Commissione propone di risolvere come segue la seconda questione:

« Il divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, secondo comma, del trattato non osta a che, per determinare i quantitativi supplementari da assegnare ai produttori che hanno sottoscritto un progetto di sviluppo in virtù della direttiva 72/159/CEE, i provvedimenti adottati da uno Stato membro che ha scelto la formula B in applicazione del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, comportino la riassegnazione, ad opera degli acquirenti di una parte dei quantitativi liberati dai produttori che loro sono affiliati, a condizione che la parte non utilizzata di questi quantitativi sia destinata a compensare le disparità tra i vari acquirenti. »

3. *Sulla terza questione*

a) Gli *attori* nella causa principale ritengono che la disciplina comunitaria e di conseguenza il decreto ministeriale 10 luglio 1985, che limita all'1% la possibilità di crescita per la stagione 1985/1986, contravvengono ai principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

Essi sostengono a questo proposito che i progetti di sviluppo devono consentire ai gestori di raggiungere, dopo aver portato a termine il progetto, un reddito di lavoro per unità di mano d'opera comparabile a quello registrato per le attività non agricole della regione, migliorando in modo durevole le condizioni di lavoro e di produzione. I progetti di sviluppo rivestono in un certo senso nel contempo indole regolamentare quanto alla loro origine e indole contrattuale quanto alla loro applicazione. I loro titolari sono quindi perfettamente legittimati a prevedere una stabilità degli impegni assunti in precedenza, onde essere in grado di aumentare la produttività della loro azienda, per disporre di un reddito equo e di condizioni di vita comparabili a quelli delle altre professioni.

La disciplina in questione stride inoltre col principio di proporzionalità in quanto non vi è stata nella fattispecie adozione di provvedimenti graduali con istituzione di periodi transitori, mentre sarebbe stato necessario apportare progressivamente gli adeguamenti opportuni.

b) Il *governo francese* ritiene che, riducendo dell'1% i quantitativi di riferimento per la stagione 1985/1986 rispetto alla stagione precedente, pur prevedendo un trattamento specifico a favore dei titolari di un progetto, la disciplina francese sia conforme alla normativa comunitaria e non leda il principio del legittimo affidamento.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio del legittimo affidamento non impedisce in modo generale che si applichi una nuova disciplina agli effetti futuri di situazioni insorte sotto il regime della disciplina precedente, senza assunzione di alcun obbligo nei confronti della pubblica autorità (sentenza 5 maggio 1981, Dürbeck, causa 112/80, Racc. pag. 1095). Orbene, per quanto riguarda i casi specifici dei progetti di sviluppo, se i provvedimenti di incoraggiamento di cui fruivano i loro titolari fossero stati in funzione degli obiettivi indi-

cati nei progetti, questi provvedimenti non sarebbero comunque stati rivisti nell'ipotesi di mancata ultimazione nei termini stabiliti. Questi titolari non possono quindi sostenere che i loro impegni fossero definitivi o irrevocabili.

Comunque sia, anche se la nuova normativa comunitaria istituita dal 1984 nel settore lattiero non ha veramente contemplato un regime transitorio, ha sempre previsto un regime di compensazione nei confronti di taluni produttori, quello che è per l'appunto all'origine della presente controversia. È opportuno sottolineare in questo contesto che l'art. 3 del regolamento n. 857/84 istituisce non un regime di quote singole di produzione a rigor di termini, ma un prelievo che non ha la finalità di colpire l'inosservanza di un divieto di produrre oltre il limite di garanzia, ma si ispira al principio della suddivisione della responsabilità finanziaria delle eccedenze lattiere tra i produttori in proporzione al loro contributo alla costituzione di queste eccedenze.

c) La *Commissione* ricorda che, nell'ambito della formula B, scelta dalla Francia, il prelievo non è dovuto salvo che il quantitativo della latteria venga superato, dopo la compensazione tra i quantitativi consegnati dai vari produttori che vi sono affiliati (sentenza 28 aprile 1988, Thevenot, causa 61/87, Racc. 2375).

Per quanto riguarda il secondo periodo di applicazione del regime delle quote lattiere, l'art. 5 quater, n. 3, del regolamento n. 804/68 ha fissato il quantitativo globale garantito ad un livello inferiore a quello fissato inizialmente. È nell'ambito di questa quota ridotta che il governo francese ha fissato il quantitativo di riferimento di ciascun acquirente al livello fissato per il periodo precedente ridotto dell'1% (salvo per le regioni montane).

In questo contesto, la terza questione andrebbe intesa nel senso che solleva il problema se questa diminuzione non sia incompatibile con il legittimo affidamento che avrebbero potuto nutrire i produttori che avevano sottoscritto un progetto di sviluppo, quanto alla conservazione degli obiettivi fissati da questo progetto. La soluzione di detto quesito dovrebbe essere negativa.

Come la Corte ha osservato nella sentenza 28 aprile 1988 (Mulder, causa 120/86, Racc. 2321), gli Stati membri non possono assegnare quantitativi supplementari per situazioni particolari contemplate dall'art. 3 del regolamento n. 857/84, se non nei limiti del quantitativo globale garantito. Orbene, il quantitativo globale garantito è stato fissato dal regolamento n. 856/84 a 97,2 milioni di tonnellate di latte e, onde prevedere una certa transizione, portato a 98,2 milioni di tonnellate durante il primo anno di applicazione.

Tenuto conto della diminuzione del quantitativo globale garantito e del margine lasciato alle autorità nazionali per decidere se assegnare o meno quantitativi supplementari, in particolare ai titolari di un progetto di sviluppo, questi non possono dunque desumere dalla disciplina comunitaria alcuna garanzia quanto alla conservazione ed ancor meno quanto all'aumento delle loro consegne in funzione dell'obiettivo fissato nel progetto.

In conclusione la Commissione propone di risolvere come segue la terza questione:

« L'art. 5 quater, n. 3, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, e l'art. 2 del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, in quanto impongono agli Stati membri di ridurre il quantitativo di riferimento in modo da non superare il quantitativo globale garantito fissato per il secondo periodo di applicazione del regime delle quote lattiere e di determinare quindi i quantitativi supplementari che possono essere assegnati ai produttori che hanno sottoscritto un progetto di sviluppo in virtù della direttiva 72/159/CEE, non ledono il principio del legittimo affidamento ».

M. Zuleeg
giudice relatore